

UNIONE VALDERA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO

Art.1 Finalità

1. L'Amministrazione, con il presente Regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire che il gioco lecito sul proprio territorio e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli, peraltro già evidenti e documentati per la salute pubblica, come indicato nel Manuale Diagnostico e statistico dei Disturbi mentali (DSM V, 2013): “ il gioco d'azzardo patologico o il gioco d'azzardo considerato come disturbo da dipendenza”, che incidono sul risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità. L'obiettivo è quello di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli creando un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco.

2. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.

Art. 2 Principi e criteri direttivi

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio dell'Unione Valdera l'esercizio del gioco lecito e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevenzione del gioco “problematico”, definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come “disturbo da gioco d'azzardo lieve” - comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo - il quale può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco “patologico” (GAP), inquadrato dal DSM-5 come “disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave” e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;

b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse al gioco d'azzardo patologico;

c) salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute della popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;

d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere

dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;

e) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'articolo 5 della L. 7 agosto 2015 n.124, come individuati dalla Tabella A allegata al D.Lgs. 25.11.2016 n.222.

2. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività produttive (SUAP) dell'Unione Valdera e si svolgono in conformità anche a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

Art. 3 **Normativa di riferimento**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applica la specifica normativa, di seguito elencata:

- il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;
- l'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 22, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007, recante "individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- l'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta regionale Toscana 5 ottobre 2009, n. 860 "Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco patologico";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco "VLT" di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;
- l'articolo 1, commi 64-82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Stabilità 2011);
- l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 TULPS;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, avente ad oggetto nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;
- la Legge Regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico", come modificata con Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 85 e per ultimo dalla legge regionale 23 gennaio 2018 n.4;
- l'articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- l'articolo 1, comma 926, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) sulla emersione fiscale dei soggetti attivi anche successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che non avevano aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui alla lettera s);
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 11 marzo 2015, n. 26/R "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 18 ottobre 2013, n. 57;
- l'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016), che ha disposto che, in sede di Conferenza unificata, siano definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età;
- D.Lgs. 25 novembre 2016 n.222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione , segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art.5 della legge 7 agosto 2015 n.124"
- D.Legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modifiche dalla L. 09.08.2018 n. 96 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"
- ogni provvedimento direttoriale dei Monopoli di Stato in materia di gioco lecito, per quanto applicabile.

Art. 4 Definizioni

1. Al fine del presente regolamento si intendono per:

T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931 n.773 e succ. mod. ed int.,

Regolamento di Esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6.05.1940 n.635 per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: dal 1° dicembre 2012, in applicazione del D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito con L. n.135 del 7 agosto 2012, l'Agenzia delle Dogane ha incorporato l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) assumendo la nuova

denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'area Monopoli dell'Agenzia svolge l'attività diretta alla regolazione e al controllo dell'intero comparto dei giochi.

Giochi leciti: quelli la cui installazione è offerta e consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente

Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS

AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS, ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti dal Ministero dell'economia e delle finanze- Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate

Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS

Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "cbis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita

Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito

Negozi di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248– nonché dall'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall'organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato dall'Agenzia dei Monopoli e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS

Punto di gioco (“corner”): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato dall'Agenzia dei Monopoli e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS

Punto di raccolta di gioco: il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale dall'Agenzia dei Monopoli, oggetto delle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale di cui all'art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016), è stato autorizzato ex post dall'Agenzia dei Monopoli e attenuto, sempre ex post, l'autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS

Centri di scommesse: secondo la definizione data dall'articolo 2, comma 1, lettera “d” della L.R. 57/2013, come modificato per ultimo dalla L.R. n.4 del 23.01.2018, comprendono tutte le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, e cioè in dettaglio:

- a) i negozi di gioco, come sopra definiti
- b) i punti di gioco, come sopra definiti
- c) i punti di raccolta del gioco, come sopra definiti

Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato “Bingo”: quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29

Superficie Utile del locale: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico

Art.5 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i procedimenti amministrativi per l'apertura, il subingresso, il trasferimento di sede, le modifiche e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all'intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, con esclusione di quelle esplicitamente indicate al seguente comma 2;
- b) l'installazione e la gestione, in particolare, degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c-bis” del TULPS, (“Ticket Redemption”), limitatamente ai fruitori di età minore ad anni 16, al fine di disincentivare l'accesso al gioco di pura alea ai soggetti in crescita, promuoverne le abilità fisiche mentali e strategiche, valorizzare l'aspetto ludico del gioco e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività;
- c) i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali, la dotazione di parcheggi;
- d) l'identificazione di ulteriori luoghi sensibili oltre quelli già individuati dalla Regione, i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco.

2. Non sono disciplinati dal presente regolamento:

- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “a” TULPS,

elettromeccanici e privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;

- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c" TULPS, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" TULPS, differenti dagli apparecchi di cui alle lettere "a" e "c", ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età maggiore ad anni 16;

- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-ter" TULPS, meccanici e elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;

- le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;

- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calciobalilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, ecc.), quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro;

- le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato "Bingo", in quanto la condivisione dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente;

- i giochi del Lotto e del Totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee al rischio di compulsività del gioco.

3. Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'articolo 69 del TULPS, e quelle in cui è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgono senza la contestuale offerta di gioco lecito.

4. Le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI, non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento

Art. 6

Adempimenti amministrativi

1. L'apertura, il subingresso, il trasferimento, le modifiche (ai locali o all'attività) delle attività di cui al presente Regolamento sono soggette ad Autorizzazione da presentare al SUAP dell'Unione Valdera, secondo la modulistica predisposta dal Servizio SUAP e Servizi alle Imprese, qualora non sia disponibile su STAR.

2. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art.7

Requisiti morali

1. Il Titolare, imprenditore individuale, tutti i soci nelle società di persone, il legale rappresentante e amministratori nelle società di capitale, che intendono gestire una delle attività di cui al presente Regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. e nei loro confronti non devono sussistere “cause di divieto”, decadenza o sospensione di cui–al D.Lgs 6.09.2010 n.159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

Art. 8

Requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento è subordinato al rispetto di quanto segue:

Non è consentito l'insediamento dell'attività di centri di scommessa, di spazi per il gioco con vincita in denaro:

- nelle zone territoriali omogenee “A” di cui all'art.2 del Decreto Ministeriale 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici comunali;
- nei Centri Commerciali Naturali come definiti dall'Amministrazione Comunale

- in edifici che al momento della presentazione dell'avvio attività ospitano unità immobiliari destinate a civili abitazioni.

- in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

2. Fermo quanto stabilito al punto precedente, è vietata l'apertura di centri di scommessa, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da:

- a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
- b) luoghi di culto;
- c) centri socio- ricreativi e sportivi;
- d) strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio- assistenziale;
- e) istituti di credito e sportelli bancomat ;
- f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

3. Ai fini dell'operatività del comma 2, i centri socio- ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
- b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. 57/2013, sono individuati i seguenti altri luoghi sensibili, dai quali i centri di scommesse e gli spazi per il gioco devono mantenere una distanza non inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve:

- sportelli postali, agenzie di prestiti e di pegno
- centri di custodia ludico-ricreativi, associazioni/centri socio-culturali, palestre, baby parking, oratori, discoteche, biblioteche, musei, giardini pubblici;
- ospedali, ambulatori medici, centri di primo soccorso, centri di recupero psichico e motorio
- strutture turistico-ricettive extralberghiere
- stazioni e fermate ferroviarie;
- terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane

5. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio di riferimento, e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è altresì consentita:

- nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate;
 - negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi *dehor* o alte strutture similari.
- 6. Il rispetto dei requisiti oggettivi e delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede o l'ampliamento degli spazi per il gioco con vincita in denaro espressamente dedicati.
 - Sono escluse le attività di cui all'art.14 del presente Regolamento purchè l'ampliamento non comporti l'incremento degli apparecchi da gioco già esistenti.

Art. 9

Requisiti strutturali dei locali dedicati

1. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro e ai centri di scommesse che offrono l'esercizio del gioco è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via nel rispetto dei criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1992 n.564 (Regolamento concernenti i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande)
- b) superficie utile minima di mq 50, computata escludendo l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree non aperte al pubblico;
- c)destinazione d'uso commerciale al dettaglio ai sensi dell'art.99 della L.R. 10 novembre 2014 n.65;
- d) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti e alla dotazione dei servizi igienici (almeno due, di cui uno destinato in via esclusiva all'utenza, accessibile e dotato di antibagno ed uno destinato agli operatori e dotato di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche); qualora la superficie dei locali o l'affluenza prevista degli stessi faccia presupporre la presenza contemporanea di più di 200 persone è necessario prevedere servizi igienici aggiuntivi nella misura di 1 ogni 150 persone (la capienza è calcolata secondo gli indici della regola prevenzione incendi di cui al D.M. 1996).;
- f) assenza di barriere architettoniche che ostacolano l'accessibilità alle persone con disabilità oppure obbligo di rimozione delle barriere medesime, qualora sia presentata pratica edilizia per eseguire lavori nei locali;
- g) rispetto dei limiti di rumorosità interna (D.P.C.M. 215/1999 e successive modificazioni e integrazioni) ed esterna, previsti dalle vigenti disposizioni normative e del vigente piano

- comunale di classificazione acustica, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi;
- h) conformità dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme
- i) rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi;
- l) rispetto delle normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali stessi;
- m) possesso degli standard di parcheggio, come individuati all'art. 9.

Art. 10

Dotazione di parcheggi a servizio dei locali dedicati

1. In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal regolamento urbanistico comunale, gli spazi per il gioco con vincita in denaro e i centri di scommesse che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente, devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all'attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari 1 mq per ogni mq di superficie utile e a mq 1,5 per ogni mq di superficie utile, come definita dall'articolo 3 del presente regolamento, qualora tale superficie risulti superiore ad mq 300.
2. I parcheggi di relazione devono essere individuati su area privata ad uso esclusivo dell'attività, ossia destinati a tutti i clienti della sala giochi, del centro di scommesse o dell'esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 TULPS. Tali parcheggi devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi. Possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.
3. I parcheggi di relazione, mediante atto pubblico registrato e trascritto, devono essere generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza. Possono altresì essere localizzati anche in altra area o in un'unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 100 metri lineari, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione, e purché collegata alla struttura di vendita del gioco pubblico con un percorso pedonale protetto (marciapiede o attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.
4. In ogni caso i parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree di cui ne sia consentito l'uso pubblico nelle ore di apertura dell'esercizio.
5. I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico.
6. I singoli posti auto devono avere dimensioni minime di metri 2,50x5,00. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio richiesta non può essere inferiore a 1 posto ogni 25 metri quadrati di superficie a parcheggio.
7. Tutti i posti auto individuati devono essere singolarmente usufruibili.
8. Le eventuali corsie di manovra a servizio degli spazi di sosta devono essere dimensionate in conformità a quanto stabilito dall'art. 3.4.7. del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) qualora il numero di posti auto servito sia superiore a 6 (sei).

Art.11

Rappresentanza

Il titolare della sala giochi può condurre l'esercizio mediante rappresentante/i (artt. 8 e 93 T.U.L.P.S.); questo/i deve/ono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare di cui all'art.7 del presente regolamento.

Art.12

Divieti e Prescrizioni per lo svolgimento dell'attività

1.E' vietata ai minori di anni 18 la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro. Non sono consentiti ai minori di anni 18 neppure l'ingresso e la permanenza nelle aree specificatamente dedicate per l'utilizzo di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS.

Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS o chiaramente visibile nel video dell'apparecchio stesso prima dell'avvio di ogni singola partita. Ai fini del rispetto del divieto, il titolare e/o il gestore dell'esercizio sono tenuti ad identificare la maggiore età dei giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

2. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 lett. a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n.773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedirne l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal primo gennaio 2019 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi, salvo eventuali proroghe o disposizioni normative diverse.

3. E' vietata ai minori di anni sedici l'utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art.110, coma 7, lettera "c-bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone, ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente o immediatamente dopo la conclusione della partita ("Ticket Redemption) al fine di disincentivare l'accesso al gioco di pura area ai soggetti in crescita promuoverne le abilità fisiche mentali e strategiche, valorizzare l'aspetto ludico del gioco e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività.

3. E' comunque vietata la collocazione di attrezzature ed apparecchi in aree all'esterno dei locali di esercizio

4. E' vietato l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da gioco" o espressioni simili.

5. E' vietata l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche.

6. Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite dall'Agenzia dei Monopoli.

7. L'esercizio di qualsiasi attività connessa con gli apparecchi di cui all'articolo 110 del TULPS è subordinato all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, TULPS devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.

9. E' obbligatoria la permanente affissione all'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, in luogo ben visibile al pubblico, con utilizzo di materiali che garantiscano durata e inalterabilità delle relative informazioni:

- a) della licenza di polizia rilasciata dal Questore o dal SUAP Unione Valdera;
- b) della tabella dei giochi proibiti;
- c) del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;
- d) degli orari di esercizio del gioco;
- e) di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita.

10. All'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, deve essere inoltre tenuto a disposizione del pubblico, in luogo ben visibile, l'eventuale materiale informativo cartaceo predisposto dalla ASL competente per territorio, con cui più dettagliatamente si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all'utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio per chi, trovandosi in difficoltà, desidera chiedere aiuto.

11. Le insegne, le vetrine esterne o interne, le vetrofanie, le tabelle e i cartelli affissi e comunque tutti gli avvisi al pubblico devono essere scritti in lingua italiana. E' consentito l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato comunque il primo posto, con caratteri più appariscenti.

12. Per motivi di tutela dell'incolumità delle persone e dell'igienicità dei locali, l'Amministrazione, con proprio atto motivato, potrà imporre all'interessato, a sue spese:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.
- h) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

Art. 13 **Pubblicità giochi e scommesse**

Si richiama il rispetto dei divieti disposti dall'art. 9 del D.L. 17 luglio 2018 n.87, convertito con modifiche dalla Legge 09 agosto 2018 " Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

ART. 14

Apparecchi per il gioco con vincita in denaro installati in altri esercizi

1. Oltre che negli spazi per il gioco con vincita in denaro espressamente dedicati e negli esercizi autorizzati dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 TULPS, gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a" del TULPS, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art. 7 del presente regolamento, possono essere installati anche:

- a) negli esercizi di somministrazione, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili;
- b) nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- c) nelle edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;
- d) in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, nonché presso circoli o associazioni private ovvero altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, purché presso queste ultime sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente.

2. Non necessita di ulteriore titolo abilitativo l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 lettera "a" e comma 7 del TULPS in un pubblico esercizio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 che sia già in possesso di art. 86 del TULPS.

3. L'installazione degli apparecchi in esercizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 è soggetta a domanda di autorizzazione da presentare al Suap dell'Unione Valdera secondo la modulistica presente in Star o in mancanza nel sito istituzionale.

4. La domanda di cui al comma 3, deve essere inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente in modalità on line tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)

6. Gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS non possono essere installati negli esercizi di cui al precedente comma 1 qualora gli esercizi stessi:

- a) siano ubicati all'interno dei luoghi di cui all'articolo 7, del presente regolamento;
- b) si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi di cui all'articolo 7

7. L'utilizzo degli apparecchi e congegni è consentito durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati e nel rispetto comunque degli orari che saranno prescritti in apposita ordinanza sindacale.

8. Negli esercizi di cui al presente articolo è vietata l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b" del TULPS.

ART. 15

Esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS

1. Il rilascio da parte del Questore della licenza di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS ai soli fini di pubblica sicurezza non esime il titolare dell'esercizio di gioco (sala VLT) dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco pubblico contenute nella L.R. 57/2013 e nel presente regolamento.

2. Per motivi di tutela dell'incolumità delle persone e dell'igienicità dei locali, l'Amministrazione, con proprio atto motivato, potrà imporre all'interessato, a sue spese:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.
- H) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

Art. 16

Attività di somministrazione

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate ai sensi dell'articolo 42 della L.R. 28/2005 devono essere esercitate in locali distinti e separati da quelli ove si esercitano le attività di gioco. A tal fine, le sedi delle rispettive attività devono rimanere distinte e differenziate e, assieme ad esse, tutto l'apparato organizzativo ed il personale impiegato, evitando in tal modo fenomeni di commistione e/o cogestione.

2. È consentita l'attività congiunta di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 48 della L.R. 28/2005, ossia nel caso in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di sale da gioco, previa presentazione allo Sportello Unico (SUAP) di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dall'insegna di esercizio risulti chiaramente la destinazione principale all'attività di gioco;
- b) l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non sia autonomo rispetto all'attività di gioco;
- b) l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- c) l'area di somministrazione non sia accessibile direttamente dalla pubblica via e si trovi collocata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- d) l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa;
- e) la superficie di somministrazione non sia superiore al 25% della superficie utilizzata per l'attività di gioco esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.

Art. 17

Orari delle attività per il gioco lecito

1. Gli orari delle attività oggetto del presente regolamento sono determinati con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 comma 7 TUEL, nell'interesse della comunità locale; in particolare le ordinanze, per una tutela delle fasce più deboli della popolazione, tra cui gli

adolescenti, nonché per arginare i problemi di traffico e viabilità dovuti all'afflusso notevole di utenza in prossimità dei locali di gioco-scommesse, stabiliranno fasce orarie comprese tra le h. 8:30 e le h. 19:30 al di fuori delle quali gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti o disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di alcun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.

2. In riferimento agli spazi per il gioco con vincita in denaro espressamente dedicati, la fascia oraria può essere compresa tra le h. 8:00 e le h.00:00.
3. Rimane salva la possibilità di ulteriore limitazione sindacale in presenza di situazioni che necessitano di un contemperamento con l'utilità sociale, in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e salute umana.

Art. 18 **Logo no Slot**

1. Con l'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico in cui saranno definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione d'uso del logo identificativo "No Slot" di cui all'art. 9 quinquies del D.L. 12 luglio 2018 n. 87 convertito in L. 09.09.2018 n.96 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", l'Unione si riserva di rilasciare il logo identificativo "No Slot" ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.733.

Art. 19 **Provvedimenti repressivi**

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:

- a) nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
- b) qualora i locali non posseggano più i requisiti edilizi, urbanistici, di parcheggio, di sicurezza, di sorvegliabilità, igienico sanitari e tutti gli altri requisiti comunque previsti dal presente Regolamento e dalle norme vigenti.
- c) in caso di reiterazione delle violazioni ex art.8 bis della L. 24 novembre 1981 n.689 e succ. mod. ed int., previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento;
- e) nel rispetto di quanto previsto dall'art.15 della L.R. 57/2013, per violazione di quanto disposto dal punto 4) dell'art 7 del presente regolamento.

2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:

- a) nei limiti previsti dall'art.110 del TULPS;
- b) negli altri casi previsti dalle vigenti normative.

Art. 20 Vigilanza e Sanzioni

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'AAMS ed al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.

2. Coloro che non osservano le disposizioni di cui all'art.7 del presente regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 nonché alla chiusura dell'attività, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.

3. Il mancato assolvimento degli obblighi del gestore e del personale di cui all'articolo 6, commi 3 bis e 3 ter, della L.R. 57/2013, comporta, rispettivamente a carico dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e del personale ivi operante, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni inosservanza.

La sanzione amministrativa pecuniaria è accompagnata da diffida nei confronti del gestore e del personale interessato a partecipare alla prima offerta formativa disponibile successiva all'accertamento della violazione. L'inosservanza della diffida comporta la chiusura temporanea dell'attività o l'apposizione di sigilli agli apparecchi per il giochi lecito fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.

4. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono incamerati dai Comuni per il 70%, il rimanente 30% è versato alla Regione.

5. Si rinvia a quanto previsto in merito dall'art.14 della L.R. 57/2013.

6., Fatto salvo quanto sopra previsto, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.

7. Si rinvia a quanto stabilito anche in materia di sanzioni, al capo III del D.L. 12 luglio 2018 n. 87 convertito in L. 09.09.2018 n.96 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

7. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1, si applica la L. 24 novembre 1981 n. 689 e succ. mod. ed int, la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2000 n. 81 e s.m.i., nonché le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

ART. 21 – Disposizioni transitorie finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale quanto stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti, anche successivi, vigenti in materia ed in particolare dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), purchè compatibile.

2. Si applica in ogni caso quanto previsto nel D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.

3. In caso di subingresso senza modifiche in un'attività di sala giochi esistente all'entrata in vigore del presente regolamento, il subentrante non è tenuto ad adeguarsi ai requisiti previsti dal presente Regolamento per le nuove attività, salvo quanto stabilito in merito alle prescrizioni nello svolgimento dell'attività.

4. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio del Comune in forma elettronica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della Legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è espressamente abrogato il "Regolamento comunale sugli apparecchi di intrattenimento e svago e sulle sale giochi" approvato con Delibera di Consiglio n. 15 del 17.05.2014.

Art.22

Disposizioni di adeguamento automatico

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, purché compatibili.